

Introduzione

Il presente lavoro si pone il proposito di compiere un'analisi approfondita del perdono giudiziale nei suoi molteplici aspetti, soffermandosi, in particolare, sui nodi più critici e cercando di mettere in evidenza le diverse soluzioni prospettate dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

L'idea di approfondire questo particolare istituto del processo penale minorile nasce tra l'ottobre 2016 e il febbraio 2017, in occasione dello svolgimento di un tirocinio formativo presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, sulla base della convenzione con l'Università degli Studi di Milano.

Durante tale periodo vi è stata l'occasione di partecipare alle principali attività svolte dal giudice per le indagini preliminari e dal giudice per l'udienza preliminare, sperimentando in prima persona l'esercizio della giustizia penale minorile e avendo modo di notare l'applicazione, peraltro assai frequente, del perdono giudiziale come misura alternativa alla condanna per gli imputati minorenni.

Nell'accostarsi alle fonti ed ai materiali necessari per comporre questa trattazione, è subito parso necessario dedicare spazio ad un'introduzione riguardante la nascita di questo istituto e le principali riforme legislative che il perdono giudiziale ha subito nella sua lunga vita nell'ordinamento italiano.

Si è cercato fornire un quadro del contesto storico in cui è nato l'istituto, citando i molteplici progetti legislativi che hanno preceduto la sua effettiva introduzione e mostrando gli influssi delle diverse correnti di pensiero penalistiche italiane, in particolare la Scuola classica e quella Positiva del diritto penale, ed evidenziando la *ratio* dell'istituto, delineata dal Guardasigilli dell'epoca, Alfredo Rocco.

E' emersa in modo chiaro la consapevolezza, già presente al tempo, degli effetti criminogeni della pena carceraria, in particolare di quella di breve durata, e la necessità di trattare in modo diversificato rispetto agli adulti, gli autori di reato minorenni.

Si è dato inoltre, per una maggiore esaustività, uno sguardo anche agli istituti di *diversion*, simili al perdono giudiziale, già operativi nelle principali Nazioni europee, quali il Regno Unito, la Francia e la Germania, e negli Stati Uniti d'America.

Il mondo anglosassone è certamente emerso come il contesto pionieristico per quanto riguarda l'invenzione e l'implementazione di tutti gli istituti concepiti come alternativa alla condanna penale, nel segno della prevenzione speciale di stampo rieducativo, sia per quanto riguarda gli adulti che i minorenni.

Fondamentale punto di svolta, che si è dovuto mettere in evidenza analizzando l'evoluzione del perdono giudiziale, è stata l'introduzione del R.D.L. 1404 nel 1934. L'importanza di tale decreto sta (oltre che nell'aver fatto nascere la giurisdizione specializzata nel giudicare i minori autori di reato ed aver segnato un notevole passo avanti nella presa di coscienza della necessità di un trattamento processuale diversificato per i minorenni) nell'aver dato operatività effettiva ad un istituto rimasto poco utilizzato per quattro anni, perché non in grado di salvare i minori dalla condanna per la maggior parte dei reati previsti dall'inasprito codice penale fascista.

L'applicabilità del perdono giudiziale in base alla pena concreta stabilita dal giudice, ha permesso al perdono giudiziale di spiegare la sua portata rieducativa ed affiancarsi alla sospensione condizionale della pena (introdotta nel 1904, col nome di condanna condizionale), come principale alternativa alla condanna nell'ordinamento dell'epoca.

Con la caduta del regime fascista e con l'avvento della Costituzione repubblicana, la presenza del perdono giudiziale ha trovato ulteriore legittimità nell'ordinamento penale, in base ai nuovi principi costituzionali di rieducazione della pena e protezione della gioventù, sanciti dalla nuova Carta.

In seguito, negli anni '70, l'istituto è stato oggetto di pronunce di legittimità costituzionale, le quali ne hanno allargato le possibilità di applicazione, attenuando il divieto di reiterazione stabilito dall'ultimo comma dell'art. 169 c.p.

Altro momento importante nella storia dell'istituto è stato il varo del D.P.R. 448/88. Dopo la nascita di uno specifico giudice, specializzato per i minorenni nel 1934, è finalmente nato un processo *ad hoc* per i minori autori di reato. Il perdono giudiziale è passato, da quel momento in poi, dall'essere l'unica misura di *diversion* concepita per i minorenni, ad essere affiancato da numerose nuove possibilità di alternativa alla condanna.

Inoltre l'introduzione del ruolo dei servizi minorili nel processo penale ha dato la possibilità concreta al giudice di approfondire gli aspetti della personalità del minore imputato: tale conoscenza è indispensabile per poter scegliere l'istituto più adatto da applicarsi al caso di specie; in particolare, in merito al perdono giudiziale, è stato possibile conferire maggiore attendibilità alla prognosi di futura buona condotta, requisito indispensabile e centrale per la concessione del beneficio.

Dopo aver chiarito l'origine e l'evoluzione del perdono giudiziale, si è proceduto all'analisi di tutti i suoi molteplici aspetti soffermandosi, in particolare, sulle condizioni che il minorenne imputato deve soddisfare per poterne beneficiare.

Si è osservato l'istituto in rapporto con le tre grandi teorie della pena, ossia quella della retribuzione, quella della prevenzione generale e quella della

prevenzione speciale, riscontrando pienamente la sua natura di misura rieducativa, alternativa alla condanna.

Si è affrontato, inoltre, il tema problematico della sua natura giuridica di causa estintiva del reato e, più in generale, dei profili legati all'estinzione del reato, sulla base delle opinioni della dottrina più autorevole.

Nel trattare il tema della pena applicabile al caso concreto, come condizione di concessione del perdono, e della relativa operazione di quantificazione, è parso utile riportare alcuni brani di sentenze applicanti il beneficio in questione, emesse proprio dal Tribunale per i Minorenni di Milano, nell'ambito del sopra menzionato tirocinio; tali decisioni mostrano in modo chiaro il calcolo numerico della pena, precedente l'applicazione del perdono.

Altro punto critico affrontato, è quello dell'esercizio di una "doppia discrezionalità" da parte del giudice, dapprima nella quantificazione della pena da infliggere e, in seguito, nella decisione, anch'essa di natura discrezionale, sull'opportunità o meno di concedere la misura.

In seguito sono state analizzate, una ad una, le diverse condizioni di applicazione del perdono giudiziale, suddividendole, in soggettive ed oggettive.

In particolare, si è cercato di esaminare, riportando i più rilevanti contributi dottrinali e giurisprudenziali, aspetti quali l'imputabilità (tema che, di per sé, esula dalla trattazione in senso stretto dell'istituto del perdono giudiziale, ma che è necessario richiamare, al fine di meglio comprenderne i profili applicativi) e la responsabilità del minore in relazione ai fatti addebitatigli; tali temi fanno emergere il carattere *latu sensu* sanzionatorio di una misura che pur evita al minore la condanna.

Si è trattata in modo esteso, sempre nel segno di un'analisi il più possibile completa dell'istituto, la condizione ostativa di cui all'art. 164 c.p.,

richiamato dall'art. 169 c.p.; aspetto, questo, spesso accennato ma mai analizzato compiutamente nella maggior parte della dottrina riguardante l'istituto.

Adeguate spazio è stato dedicato all'aspetto più caratterizzante del perdono giudiziale: la presunzione di ravvedimento. Indubbia è la difficoltà che si pone al giudice nel compiere una prognosi riguardante una futura condotta umana, per definizione mai totalmente prevedibile. Altrettanto indubbia è apparsa l'utilità del supporto tecnico dei giudici onorari e delle indagini dei servizi minorili, al fine di dare maggiore accuratezza alla previsione in questione. Anche in questo caso si è cercato di dare adeguato spazio ai contributi dottrinali e giurisprudenziali maggiormente rilevanti.

Per quanto riguarda gli interventi correttivi della Consulta sull'istituto, non è possibile non menzionare le sentenze n. 108 del 1973 e n. 154 del 1976: è parso opportuno riportare, su tale tematica, anche stralci delle suddette pronunce di legittimità costituzionale, al fine di presentare un quadro dettagliato del c.d. superamento del principio di non reiterabilità del beneficio del perdono.

Non sono state tralasciate questioni di natura processuale che riguardano l'applicazione dell'istituto: in particolare si è osservata, a partire dal 1988 in poi, la rilevanza dell'art. 32 D.P.R. 448/88 riguardante il consenso del minore, in merito alla definizione del procedimento nella fase dell'udienza preliminare, nella quale spesso il perdono giudiziale si configura come uno degli epiloghi scelti dal giudice.

L'ultimo capitolo è stato dedicato al confronto tra il perdono giudiziale ed altri istituti (che possono caratterizzare la vicenda processuale minorile) che presentano affinità con l'oggetto di questa trattazione.

Attraverso l'analisi di giurisprudenza e dottrina in merito, si sono messe in luce le principali caratteristiche di tre istituti di *diversion*: la sentenza di irrilevanza ex art. 27 D.P.R. 448/88, la sospensione del processo con messa alla prova ex artt. 28 e 29 D.P.R. 448/88 e la sospensione condizionale della pena, disciplinata dall'art. 163 e ss. del codice penale.

In particolare si sono sottolineati i punti di sovrapposizione e quelli di divergenza tra il perdono giudiziale e questi tre istituti, delineando i criteri utilizzabili, al fine di determinare la prevalenza di una o dell'altra soluzione nella definizione del caso concreto.

Questo confronto ha messo in luce l'opportunità del permanere di un istituto assai risalente, come il perdono giudiziale, nell'ordinamento italiano, nella misura in cui non vi è qualcosa di perfettamente sovrapponibile ad esso nell'ambito del D.P.R. 448/88.

Tale epilogo, pertanto, viene a configurarsi come una delle molteplici scelte di *diversion* a disposizione del giudice, nell'opera di rieducazione e recupero sociale del minore deviante.

Non si tratta quindi di un istituto obsoleto e superato ma, al contrario, contribuisce ad arricchire le possibilità di azione nel processo penale a carico dei minorenni, dimostrandosi ancora oggi, per la sua specificità, una valida misura alternativa alla condanna.

Capitolo I

ORIGINE ED EVOLUZIONE DELL'ISTITUTO DEL PERDONO GIUDIZIALE

SOMMARIO: 1. Il codice penale Rocco del 1930 e l'introduzione dell'istituto nell'ordinamento italiano. – 2. Cenni di legislazione comparata: il perdono giudiziale nelle leggi e nei progetti degli altri stati. – 3. Il R.D.L. 1404/34: dalla pena edittale massima alla pena applicabile nel caso concreto. – 4. La Costituzione repubblicana e gli interventi della Corte Costituzionale sull'istituto. – 5. La nascita del processo penale minorile con il D.P.R. 448/88.

1. Il codice penale Rocco del 1930 e l'introduzione dell'istituto nell'ordinamento italiano

Il codice penale Rocco, entrato in vigore nel 1930 durante il regime fascista, introdusse, all'art. 169, una nuova causa di estinzione del reato, riservata agli autori di reato di età inferiore agli anni diciotto: il perdono giudiziale.

Tale strumento processuale trovò spazio in una legislazione penale caratterizzata da intenzioni fortemente retribuzionistiche grazie all'influsso della Scuola Positiva; dall'incontro di queste due opposte concezioni nacque un istituto di compromesso, nel quale il presupposto soggettivo della non

pericolosità del reo (come condizione di proscioglimento) incontrava importanti limiti di carattere oggettivo¹.

In virtù di questo nuovo istituto, il giudice acquisiva la possibilità di astenersi dal condannare o dal rinviare a giudizio un imputato minorenni, nei casi in cui si fosse proceduto per un reato (qualunque esso fosse), per il quale fosse comminata una pena edittale massima non superiore a due anni di detenzione e a 10.000 lire di multa o ammenda, anche da infliggersi congiuntamente.

Oltre a questa prima condizione di tipo oggettivo, era necessario anche che il giudice ritenesse altamente probabile che il soggetto si sarebbe astenuto dal commettere nuovi reati, valutazione questa da esprimere sulla base dei parametri espressi dall'art. 133 c.p., ossia tenendo conto della gravità del fatto e della capacità a delinquere del soggetto². La concessione del beneficio in questione comportava (e comporta tuttora) l'immediata estinzione del reato.

Condizione ostativa alla fruizione del beneficio era l'aver riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto o l'essere stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, (situazione questa che già di per sé appare idonea ad escludere la possibilità di una prognosi favorevole).

Nonostante l'introduzione effettiva dell'istituto si abbia solo nel 1930, altri progetti di riforma avevano previsto un simile istituto in precedenza,

¹ G. DE FRANCESCO (a cura di) *Le conseguenze sanzionatorie del reato*, in F. PALAZZO, C. E. PALIERO, *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, vol. III, Giappichelli, Torino, 2001, p. 397.

² L'art. 169 c.p., rubricato "Perdono giudiziale per i minori degli anni 18" recitava, nella sua formulazione originale, al primo comma: "Se per il reato commesso dal minore degli anni 18 la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero a una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire 10.000, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo delle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati".